

Violazione delle norme poste a tutela della fauna. Competenza del Tribunale.

Domanda: Porgo il seguente quesito circa la competenza del tribunale prevista dall'art. 22 bis della legge 689/81 a conoscere le controversie in materia di violazioni delle norme poste a tutela della "fauna". Secondo il personale, e pertanto opinabile parere, rientrano in detta competenza del tribunale le questioni attinenti gli animali in genere, sia essi appartenenti alla fauna selvatica, esotica e domestica. Invece, secondo diversi autori, il concetto scientifico di "fauna" è un termine collettivo per indicare solo gli animali appartenenti a specie selvatiche, escludendo in tale classificazione gli animali domestici e di allevamento.

Risposta (*a cura dell'Avv. Valentina Stefutti*) Sulla problematica di cui al quesito proposto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione Civile, che nella sentenza 14 giugno 2007 n.13976 ha chiarito che “appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna”.

Quanto al concetto di fauna, abbiamo più volte significato sulle pagine di questo sito come lo stesso, in ossequio al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, debba intendersi estensivamente.

Osservato come la fauna esotica rientri pacificamente nel novero della fauna selvatica, in ordine alla quale davvero non sussiste alcun dubbio in ordine alla competenza del tribunale, in luogo di quella del giudice di pace, a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna, si ritiene che, in ogni caso, avendo il legislatore utilizzato il termine “fauna” in senso generico, tutte le controversie in materia, a prescindere dalla tipologia di fauna di volta in volta oggetto delle singole controversie, debbano necessariamente essere conosciute dal tribunale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

A tale tesi, del resto, accede anche la più consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale, che in numerose pronunce, che abbiamo sovente commentato sulle pagine di questo sito, ha chiarito come, proprio in virtù della circostanza che il legislatore ha utilizzato il termine “animale” e “fauna” in senso generico, il reato di maltrattamento debba ritenersi configurabile in relazione a tutti gli animali, e non già alla sola fauna domestica, come pure, verrebbe da aggiungere eccentricamente, sostenuto da qualcuno.

Publicato il 23 dicembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.